



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 122 DEL 29-12-2015

OGGETTO: *Ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso sentenza TAR Toscana n. 01210/14 - Impegno spesa per onorari legale. Rif. Ufficio Avvocatura n. 530/2014*

IL RESPONSABILE DELLA
U.O.A. AVVOCATURA COMUNALE

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- l'art.184 del D.Lgs. n.267/2000;
- l'art. 43 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 17 del Regolamento di Organizzazione;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 21.07.2015 "Bilancio di previsione 2015. Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio Pluriennale 2015/2017 e allegati. Approvazione"

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 22.07.2015 "Piano Esecutivo di Gestione 2015: Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance e Obiettivi strategici anno 2015. Approvazione"

Preso atto che a questa Amministrazione Comunale al protocollo n. 45061 del 14.10.2014 è pervenuto il ricorso innanzi al Consiglio di Stato avverso il Comune di Scandicci per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR Toscana n. 01210/2014 emessa nell'ambito del ricorso r.g. 2334/1998;

Rilevato che con determinazione n. 45 del 28.12.2015 del Settore Edilizia e Urbanistica, al cui testo integralmente ci si riporta, è stato disposto di costituirsi e resistere innanzi al Consiglio di Stato in relazione al suddetto appello individuando l'avv. Claudia Bonacchi, Responsabile dell'Avvocatura Comunale di Scandicci, ed il Prof. Avv. Marcello Cecchetti, quali legali cui conferire il mandato per la rappresentanza processuale dell'Amministrazione Comunale, in persona del Sindaco *pro tempore*, e di eleggere domicilio presso lo studio del secondo in Roma, Piazza Barberini 12.

Preso atto con tale atto è stato disposto che l'impegno di spesa per gli onorari dell'Avv Cecchetti è a cura dell' Ufficio Avvocatura Comunale;

Visto che in data 23.12.2015, il prof. avv. Marcello Cecchetti ha trasmesso preventivo di spesa, registrato al protocollo n. 58170/2015, dell'importo complessivo di € 1.800,00, oltre IVA al 22% e CAP al 4% ed eventuali spese vive, nonché il 50% delle spese di giudizio che saranno eventualmente liquidate dal Giudice;

Ritenuto necessario a tal fine assumere impegno di spesa complessivo di € 2.800,00, di cui € 1.800,00 per onorari, oltre per spese generali al 15%, CAP al 4% ed IVA al 22% ed eventuali spese vive;

Rilevato che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture (c.d. AVCP), con determinazione del 7 luglio 2011 concernente le linee guida dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/10, (determinazione n. 4), al punto 4.3 in merito ai servizi legali, ha affermato che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede qualcosa in più, un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra, non è acquisito il CIG, trattandosi di incarico di prestazione d'opera intellettuale sottratto alle regole di tracciabilità;

Visto il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari;

Dato, pertanto,atto che gli atti volti alla identificazione del procedimento giudiziario di cui trattasi sono presso l'Ufficio Avvocatura Comunale al fine di rispettare le citate linee guida del Garante Privacy (rif. Ufficio Avvocatura n 530/14);

Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione del presente atto anche ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

VISTO da ultimo l'art. 4, comma 4, dello stesso medesimo D.Lgs. n. 33/2013, che dispone che, nei casi in cui le norme di legge prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione;

Richiamata la determinazione del Settore Segreteria Generale e Servizi Demografici n. 25 del 24.10.2014 con cui sono state attribuite alla sottoscritta, fra l'altro, le funzioni inerenti alla gestione delle risorse finanziarie;

DETERMINA

Di assumere impegno spesa complessivo di € 2.800,00, di cui € 1.800,00 per onorari dell'Avv. Marcello Cecchetti, C.F. CCCMCL65E02H501Q, P.IVA 04621680489, con

studio in Roma, Piazza Barberini 12, oltre spese generali al 15%, CAP al 4% e IVA al 22% ed eventuali spese vive ai fini della rappresentanza processuale innanzi al Consiglio di Stato per il ricorso di cui in premessa con riserva di assumere impegno di spesa integrativo.

Di dare atto che la copertura finanziaria della suddetta spesa trova imputazione sul capitolo 47010/ 1 "Onorari e spese di causa" del bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2015. (Impegno n. 1949/2015).

Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione giuridica è al 31.12.2015.

Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

IL RESPONSABILE DELLA
U.O.A. AVVOCATURA COMUNALE
AVV. CLAUDIA BONACCHI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.